

ORDINANZA MUNICIPALE SULLE INDENNITA' SPECIALI

Il Municipio di Locarno, visti gli articoli 44 e 52 del regolamento organico per i dipendenti del Comune e dell'azienda dell'acqua potabile del 27 novembre 1989, stabilisce l'ammontare delle varie indennità speciali e delle altre prestazioni nel seguente modo:

Art. 1^{1, 3,5,6}

Indennità per lavoro notturno e nei giorni festivi

¹L'indennità per lavoro notturno (dalle ore 20.00 alle ore 06.00) è stabilita in fr. 6.-- all'ora e quella per lavoro festivo (nei giorni di sabato o di domenica o nei giorni festivi infrasettimanali) è stabilita in fr. 6.-- all'ora.⁷

²Questa indennità si applica ai dipendenti che svolgono il loro lavoro con orario speciale e a turni.

³In caso di lavoro notturno in giorno festivo l'indennità non è cumulata.

⁴(abrogato¹³)

Art. 2

Indennità per servizio di picchetto

¹L'indennità per il servizio di picchetto é fissato nel seguente modo:

- a) picchetto dell'azienda dell'acqua potabile e dell'ufficio tecnico:
indennità di presenza durante i giorni lavorativi fr. 10.-- al giorno
indennità di presenza nei giorni festivi fr. 75.-- al giorno
- b) picchetto durante i fine settimana e i giorni festivi infrasettimanali presso la Casa San Carlo (copertura urgenze e decessi): fr. 75.-- al giorno¹⁴
- c) picchetto del Centro Informatico durante i fine settimana di votazione o elettorali:
indennità di presenza nei giorni festivi fr. 75.-- al giorno⁸

²Il preavviso di pagamento di queste indennità deve essere sottoposto, per approvazione, al Municipio.

Art. 3^{4,6}

Altre indennità

¹L'indennità per gli inservienti della nettezza urbana e per gli autisti del servizio raccolta rifiuti che svuotano da soli i container ammonta a fr. 15.-- al giorno.⁹

²Il personale che per ragioni strettamente legate all'organizzazione del servizio non può consumare il pasto di mezzogiorno e/o la cena ha diritto a un'indennità di fr. 10.-- per ogni pasto non consumato.

³Il personale chiamato per necessità a prestare servizio durante i giorni festivi riceve un'indennità di franchi 75.-- al giorno. L'indennità non è cumulabile con quanto previsto all'art.1 cpv 1.^{10,15}

⁴L'indennità per il personale addetto alla pulizia delle stazioni di pompaggio acque luride ammonta a fr. 10.-- a persona per intervento.^{11,16}

⁵L'indennità per il personale designato ai ricevimenti ammonta a fr. 100.-- a persona per evento.¹²

Art. 4^{2,4}
Altre prestazioni

(abrogato¹⁷)

Art. 5
Esclusioni

I dipendenti compresi tra la 25.a e la 16.a classe di stipendio non hanno diritto alle indennità di cui agli art. 1 e 2 della presente ordinanza.

Art. 6
Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 1990.

Adottata con risoluzioni Municipali del 1. e del 5 febbraio 1990.

Publicata a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 7 al 21 febbraio 1990.

¹Modificata con risoluzione municipale no. 2488 del 30 settembre 1996.

Publicata a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 29 gennaio 1997 al 12 febbraio 1997.

²Modifica in vigore dal 1. gennaio 1997.

³Modificata con risoluzione municipale no. 3294 del 12 dicembre 1994.

Modifica in vigore dal 1. gennaio 1995.

⁴Modifica adottata con risoluzione municipale no. 3625 del 30 ottobre 1997.

Publicata a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 21 novembre al 5 dicembre 1997.

Modifica in vigore dal 1. gennaio 1998.

⁵Modifica adottata con risoluzione municipale no. 363 del 17 febbraio 2003.

Publicata a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 18 febbraio al 5 marzo 2003.

Modifica in vigore dal 18 febbraio 2003.

⁶Modifica adottata con risoluzione municipale del 13 febbraio 2007.

Publicata a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 15 febbraio al 2 marzo 2007.

Modifica in vigore dal 1° febbraio 2007.

⁷Modifica adottata con risoluzione municipale no. 5026 del 21 dicembre 2010.

Publicata a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 3 al 18 gennaio 2011.

Modifica in vigore dal 1° gennaio 2011.

⁸Capoverso 1 dell'art. 1 modificato con ris. mun. del 2 novembre 2016, pubblicata a norma dell'art. 192 LOC dal 1 dicembre 2016 al 16 gennaio 2017. Entrata in vigore: 17 gennaio 2017.

⁹Nuova lettera c) del capoverso 1 adottata con ris. mun. del 2 novembre 2016, pubblicata a norma dell'art. 192 LOC dal 1 dicembre 2016 al 16 gennaio 2017. Entrata in vigore: 17 gennaio 2017.

¹⁰Capoverso 1 dell'art. 3 modificato con ris. mun. del 2 novembre 2016, pubblicata a norma dell'art. 192 LOC dal 1 dicembre 2016 al 16 gennaio 2017. Entrata in vigore: 17 gennaio 2017.

^{11,12}Nuovi capoversi dell'art. 3 adottati con ris. mun. del 2 novembre 2016, pubblicata a norma dell'art. 192 LOC dal 1 dicembre 2016 al 16 gennaio 2017. Entrata in vigore: 17 gennaio 2017.

¹³Capoverso 4 dell'art. 1 abrogato con risoluzione municipale no. 3363 dell' 11 luglio 2017, pubblicata a norma dell'art. 192 LOC dal 18 agosto 2017 al 17 settembre 2017. Entrata in vigore: 18 settembre 2017.

¹⁴Lettera b) del cpv. 1 dell'art. 2 modificata con risoluzione municipale no. 3363 dell' 11 luglio 2017, pubblicata a norma dell'art. 192 LOC dal 18 agosto 2017 al 17 settembre 2017. Entrata in vigore: 18 settembre 2017.

¹⁵Capoverso 3 dell'art. 3 modificato con risoluzione municipale no. 3363 dell' 11 luglio 2017, pubblicata a norma dell'art. 192 LOC dal 18 agosto 2017 al 17 settembre 2017. Entrata in vigore: 18 settembre 2017.

¹⁶Capoverso 4 dell'art. 3 modificato con risoluzione municipale no. 3363 dell' 11 luglio 2017, pubblicata a norma dell'art. 192 LOC dal 18 agosto 2017 al 17 settembre 2017. Entrata in vigore: 18 settembre 2017.

¹⁷Art.4 abrogato con risoluzione municipale no. 3363 dell' 11 luglio 2017, pubblicata a norma dell'art. 192 LOC dal 18 agosto 2017 al 17 settembre 2017. Entrata in vigore: 18 settembre 2017.